

Divieto di concorrenza (art. 2301)

- Divieto relativo
 - Possibile consenso di altri soci
 - Consenso presunto se altra attività o partecipazione era preesistente all'entrata del socio concorrente in società e altri soci ne erano a conoscenza
 - Ma se c'è violazione:
 - Risarcimento del danno
 - Esclusione facoltativa
- Ipotesi:
 - Per conto proprio (ad es.: impresa individuale, società unipersonale...), o per conto altrui (ad es.: amministratore di società) esercita attività concorrente con quella della società
 - Partecipazione come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente

Scioglimento della società

- Casi: artt. 2272 e 2308
 - Decorso del termine (salvo proroghe, espressa o tacita)
 - Mutuo consenso (unanime)
 - Conseguimento o impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell'oggetto sociale
 - Unipersonalità sopravvenuta
 - Non sanata entro un termine semestrale
 - Provvedimento di autorità governativa
 - Dichiarazione di fallimento (*apertura di procedura di liquidazione giudiziale*)

Scioglimento della società

- Effetto: apertura di liquidazione
 - Modifica dello scopo sociale, che diviene quello di monetizzare tutte le attività sociali, pagando i creditori e distribuendo tra i soci quanto eventualmente residuo
 - Al termine della liquidazione, la società (regolare) è cancellata dal r.i.
- Liquidazione può essere revocata
 - Occorre unanimità, per evitare lesione di diritti soggettivi

Scioglimento della società

- Dal momento dello scioglimento e fino alla nomina dei liquidatori
 - Amministratori si limitano ad affari urgenti
 - *Ratio*: salvaguardia del patrimonio sociale
- Liquidatori (art. 2275)
 - Necessaria la nomina solo se
 - Contratto non prevede modo di liquidazione del patrimonio, e
 - Soci non sono d'accordo su come procedere
 - Nomina unanime
 - In caso di disaccordo, designazione da parte di presidente del tribunale
 - Revoca
 - Unanime
 - Giudiziale, su istanza di almeno un socio, in caso di giusta causa
 - Di nomina (e revoca) deve essere data informazione tramite r.i.

Scioglimento della società

- Passaggio di consegne da amministratori a liquidatori: conto dei profitti e delle perdite da ultimo bilancio, e inventario redatto in comune
- Poteri:
 - Come amministratori (compresa rappresentanza, anche in giudizio), salvo
 - *Divieto di nuove operazioni*
 - Con responsabilità personale in caso di violazione (art. 2279)
 - *Compimento solo di atti necessari a liquidazione*
 - Comprese vendite anche in blocco
 - *Divieto di ripartire beni sociali tra soci senza avere almeno accantonato prima quanto necessario per soddisfare i creditori*

Scioglimento della società

- Il pagamento dei debiti sociali
 - Se fondi raccolti con liquidazione non sono sufficienti
 - Richiesta conferimenti dovuti ai soci
 - Se ancora non sufficienti, ripiano perdita secondo quota di partecipazione nelle perdite
 - Destinazione dell'eventuale attivo residuo:
 - Rimborso di conferimenti capitalizzati
 - Con possibilità di ripartizione di beni in natura, se prevista dal contratto
 - E restituzione di beni in godimento, nello stato in cui si trovano
 - Eccedenza di attivo: ripartito tra soci secondo quota di interesse, come previsto da bilancio finale di liquidazione

Scioglimento della società

- Terminata la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione
 - Che contiene la proposta di piano di riparto
 - Comunicato ai soci: silenzio assenso dopo due mesi, per cui si ha il bilancio finale approvato
 - Ma possibile anche impugnazione, con possibilità di separazione di posizioni relative a liquidazione di beni aziondali e a riparti

Scioglimento della società

- Dopo approvazione del bilancio, si può cancellare la società dal r.i.
 - Questo ne determina l'estinzione
 - Salvo sopravvivenza per cinque anni di debiti nei confronti dello Stato e dell'erario (art. 28⁴, d.lgs. 175/2014)
 - A parte questo caso, fallimento può essere dichiarato entro un anno da cancellazione
 - E nonostante la cancellazione, la società è pienamente parte in giudizio

Scioglimento della società

- Dopo scioglimento:
 - Sopravvenienze passive: si rifanno sui soci
 - Sopravvenienze attive (non regolamentate):
comproprietà tra i soci
- Cancellazione determina anche rinuncia a iniziare nuove azioni giudiziarie

Società in accomandita semplice

- Per quanto non espressamente derogato, disciplina di s.n.c. è applicabile (2315)
- Deroga fondamentale e tipologica: presenza di due categorie di soci
 - Accomandatari
 - Responsabilità sempre illimitata e solidale nei confronti dei terzi: come soci di s.n.c. (soci «imprenditori»)
 - Accomandanti
 - Responsabilità limitata al conferimento (soci «capitalisti»)

Accomandatari

- Solo gli accomandatari possono essere amministratori (art. 2318)
 - In assenza di specifiche pattuizioni, *tutti* gli accomandatari disgiuntamente...
 - In caso di *nomina per atto separato* (e revoca), occorre:
 - Consenso unanime di accomandatari
 - Consenso di *maggioranza di capitale* rappresentato da accomandanti
 - Rileva la quota di partecipazione al capitale (art. 2319)
 - Ma la norma appare comunque dispositiva: possibile pattuire diverse maggioranze o modalità di computo della maggioranza

Accomandatari

- Essendo illimitatamente responsabili, i creditori sociali si rifanno solo su di loro
 - Sugli accomandanti limitatamente al conferimento ancora dovuto, in via surrogatoria (art. 2900)
 - Attenzione però alla limitazione di responsabilità a fini interni...

Accomandanti

- Sono l'eccezione alla regola delle società di persone
- A responsabilità *limitata* a quanto conferito...
- ...corrisponde *assenza del potere di gestione*...
 - Salvo casi limitatissimi
- ...ma mantengono diritto ad informazione
 - Diritto a comunicazione di bilancio, controllo libri sociali e altri documenti
 - Discusso (forse no) se poteri di controllo ex art. 2261
 - Forse riservati ad accomandatari non amministratori
 - Recuperabili atti di ispezione e sorveglianza se previsto da contratto (art. 2320²)
- Correlazione potere/rischio

Norme specifiche

- Quote sociali:
 - Non possono essere rappresentate da azioni
 - Sennò sarebbe una s.a.p.a.
 - Trasferimento delle quote
 - Di accomandante:
 - *Mortis causa* libera, salvo diversa pattuizione
 - *Inter vivos* con efficacia verso la società solo se con il consenso di maggioranza del capitale
 - » Sia accomandanti, che accomandatari
 - » Violazione determina solo inefficacia di trasferimento nei confronti della società
 - Di accomandatario:
 - » Unanimità, salvo patto contrario e comunque disciplina s.n.c.
 - » Possibile subentro dell'erede, ma non necessariamente in funzione amministrativa

Norme specifiche

- Ragione sociale deve recare nome di *almeno un* socio accomandatario (art. 2314)
 - Affidamento dei terzi
 - Se è presente il nome di un accomandante, *con suo consenso*, questi risponde illimitatamente *nei confronti dei terzi*
 - Ma nei confronti degli altri soci...
- Causa ulteriore di scioglimento (art. 2323):
 - Quando vengono meno tutti gli accomandanti o tutti gli accomandatari, salvo periodo di grazia semestrale
 - Ma attenzione: se vengono meno tutti gli accomandanti e decorsi i sei mesi la società non ha ricostituito la pluralità di categorie, c'è trasformazione implicita in collettiva irregolare
 - Se sono venuti meno tutti gli accomandatari: necessità di nomina di amministratore provvisorio (che non assume la qualifica di accomandatario). Limitazione ad atti di ordinaria amministrazione

Norme specifiche

- Società irregolare possibile anche qui
 - Difficilmente configurabile la società di fatto
 - Accomandatari hanno posizione analoga a quella di soci di s.n.c. irregolare
 - Accomandanti godono di responsabilità limitata, nei limiti in cui questo è portato a conoscenza di terzi
 - E accomandanti non possono in questo caso operare neanche in forza di procura speciale (art. 2317²)
 - Ma per atti a rilevanza meramente interna è forse possibile soluzione differente
 - E certamente può continuare a controllare l'esattezza dei conti
- Non ammissibile amministratore estraneo

Il divieto di immistione

- Norma chiave per la s.a.s.
- Problema essenziale è affidamento dei terzi, e mantenimento di rapporto potere/rischio
- Solo accomandatari possono amministrare, per cui accomandanti sono esclusi da gestione
 - Ci sono eccezioni sia con riferimento ad atti esterni che ad atti interni
 - Atti esterni: possibile rilascio di procura *per singoli atti* da parte di accomandatari
 - Atti interni: possibile che contratto sociale preveda per accomandanti il diritto di dare autorizzazioni o pareri non vincolanti
 - E pure atti di ispezione e sorveglianza

Il divieto di immistione

- In caso di violazione da parte di accomandante
 - Applicazione di norme su *falsus procurator* (art. 1398)
 - Responsabilità illimitata e solidale *verso i terzi* per *tutte* le obbligazioni sociali (art. 2320¹)
 - Più tutela dei terzi che non sanzione
 - Causa di esclusione facoltativa
 - Sanzione per violazione di patto fiduciario

Società semplice

- Solamente oggetto *non commerciale*
 - Agricolo
 - Professionale
- Atto costitutivo a forma libera
 - Salvo che forma specifica non sia richiesta da natura specifica di bene conferito (art. 2251)
- Iscrizione in r.i.
 - In sezione speciale
 - Con efficacia di pubblicità notizia per s.s. con oggetto *non agricolo*
 - Con efficacia dichiarativa per s.s. con oggetto agricolo

La responsabilità dei soci

- Come regola è illimitata e solidale, ma...
 - C'è possibilità di pattuizione contraria, *anche nei confronti dei terzi*
 - A patto che (art. 2267):
 - Chi è responsabile limitatamente non abbia agito in nome e per conto della società
 - Il patto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei
 - Per s.s. agricola: r.i., salvo il rispetto del principio di tipicità di atti iscrivibili
 - Per le altre s.s., occorre informazione specifica

Beneficium excussionis

- Per obbligazioni sociali (art. 2268)
- Opera anche qui, ma in via di eccezione, non automaticamente
 - Socio si può liberare da pagamento richiesto indicando bene facente parte di patrimonio sociale su cui il creditore possa *agevolmente* soddisfarsi
 - Quindi *non qualunque bene sociale*

Creditore particolare

- Art. 2270
- Fino a che dura la società può *sempre* rivalersi su utili e compiere atti conservativi su quota di liquidazione
- *Inoltre* quando i beni del debitore sono insufficienti, può *in ogni tempo* chiedere la liquidazione della quota
 - Liquidazione da effettuarsi entro tre mesi, salvo delibera di scioglimento della società

Rappresentanza

- Salvo disposizione contraria
 - Simmetria tra regime di amministrazione e rappresentanza
 - Si estende ad ogni atto compreso nell'oggetto sociale
 - Disposizione contraria (modifica – limitazione – o estinzione): art. 1396 ► opponibile ai terzi se portato a loro conoscenza con mezzi idonei, o si prova che terzi ne siano a conoscenza
 - Per s.s. ad oggetto agricolo solo se limitazione iscritta in r.i.
 - Per s.s. non agricola:
 - Limitazione originaria è sempre opponibile (art. 1393)
 - Limitazione successiva, vale per opponibilità la regola dei mezzi idonei